Mitel spa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
(D.LGS.231/01 E SUCC. MOD.)

PARTE GENERALE

DATA	MOTIVO	APPROVAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
	ENTRATA IN VIGORE	
13/12/23		

INDICE

SEZIONE PRIMA 5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 5
2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 5
3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO 6
4. IL DELITTO TENTATO 16
5. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO 16
5.1 Le sanzioni pecuniarie 17
5.2 Le sanzioni interdittive 17
5.3 Le sanzioni accessorie 18
5.4 Le misure cautelari 18
6. RESPONSABILITA' DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE 19
7. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE 20
7.1 Condizioni oggettive 20
7.2 Condizioni soggettive 21
8. IL CONFINE DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITA' DA REATO (Reati commessi all'estero) 22
10. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 23
SEZIONE SECONDA 25
1. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTOLLO DI MITEL s.p.a. 25
2. DESTINATARI 26
3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO 26
3.1 Codice Etico e Modello 27
4. PRESUPPOSTI DEL MODELLO 28
5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI 29
6. PRINCIPI DI CONTROLLO 34
7. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE 35
7.1 Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza 35
7.2 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati legati alla criminalità organizzata. 37
7.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari 38

7.4 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di corruzione tra privati 39

7.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2001 nonché autoriciclaggio introdotto con la Legge 186/2014. 40

7.6 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di colposi introdotti dalla Legge 123/2007 41

7.7 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies introdotto dalla legge 99/2009) 43

7.8 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di criminalità informatica (cybercrime) introdotti dalla L. 48/2008 44

7.9 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 45

7.10 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali 46

7.11 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati connessi all'assunzione di cittadini di Paesi Terzi privi di regolare permesso di soggiorno. 48

7.12 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari 48

SEZIONE TERZA 51

1. ORGANISMO DI VIGILANZA 51

2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 52

3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 53

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 54

4.1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing Policy) 55

SEZIONE QUARTA 58

1. SISTEMA DI GOVERNANCE 58

SEZIONE QUINTA 59

1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 59

1.1 Formazione ed informazione dei destinatari del Modello 59

1.2 Diffusione della documentazione relativa al D.lgs. 231/2001 e al Modello 60

SEZIONE SESTA 62

1.IL SISTEMA SANZIONATORIO IN GENERALE 62

2. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI MITEL S.P.A. 62

ALLEGATI

- Codice Etico
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica , a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n 300"* introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ove per "Enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto non si applica allo Stato, agli Enti Pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politico e sindacati).

2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

La responsabilità amministrativa dell'Ente deriva dal compimento di reati, espressamente e tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "sottoposti").

Più precisamente la responsabilità dell'Ente può sussistere in relazione a reato presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione anche di fatto o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in relazione alle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

L'Ente, nondimeno, può andare **esente da responsabilità** se:

- **Ha adottato e correttamente attuato un Modello di Organizzazione e controllo (di seguito anche il "Modello" o MOG 231) idoneo a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto;**
- **sia stato istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") con lo scopo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;**
- **abbia predisposto e reso efficace, con la corretta diffusione il Codice Etico.**

Il Modello dev'esser periodicamente verificato e aggiornato a fronte di mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente e/o di mutamenti relativi all'attività svolta dall'Ente, nonché a fronte di evoluzioni legislative e giurisprudenziali nella materia penale, poiché tale verifica rientra tra le esimenti di responsabilità.

L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'Ente sanzioni che incidono fortemente anche sull'esercizio dell'attività d'impresa; la responsabilità dell'Ente non si sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato. Si tratta di una responsabilità autonoma dell'Ente che risponde anche nell'ipotesi in cui non sia identificato l'autore della condotta criminosa, lo stesso non sia imputabile ovvero il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

I provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'applicazione/esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché quelli mediante i quali viene contestato un illecito amministrativo dipendente da reato o che decidono sulla contestazione, vengono iscritti per estratto in un'anagrafe nazionale.

3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente (c.d. "reati presupposto") sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente e tassativamente richiamano la disciplina del Decreto, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ARTT. 24 e 25 D. 231/2001	
Malversazione a danno dello Stato	Art. 316bis c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Art. 316ter c.p.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee	Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640bis c.p.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640ter c.p.
Frode nelle pubbliche forniture	*introdotto dal D. Lgs. 75/2020*
Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 318 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e circostanze aggravanti	Art. 319 c.p. Art. 319bis c.p.
Corruzione in atti giudiziari	Art. 319ter c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319quater c.p. *Aggiunto da L. 190/2012*
Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.
Concussione	Art. 317 c.p.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione istigazione alla corruzione dei membri delle Corti internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e Stati esteri	Art. 322bis c.p. *Mod. L. 190/2012 e L. 3/2019*
Traffico di influenze illecite	Art. 346bis c.p. *Mod. L. 3/2019*
Peculato	Art. 314, comma 1 c.p. *Introdotto dal D. Lgs. 75/2020*
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art. 316 c.p. *Introdotto dal D. Lgs. 75/2020*
Abuso d'ufficio	Art. 323 c.p. *Introdotto dal D. Lgs. 75/2020*

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ART. 24BIS D. 231/2001	
Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	Art. 491bis c.p.
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico	Art. 615ter c.p.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art, 615quater c.p.
Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere sistema informatico	Art. 615quinquies c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617quater c.p.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617quinquies c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635ter c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e firma elettronica	Art. 640quinquies c.p.
Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.L 21 settembre 2019 n.105

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA Art. 24ter D. Lgs. 231/2001	
Favoreggiamento personale	Art. 378 c.p.
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. escluso 6°c.
Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina	Art. 416 comma 6° c.p. *Introdotto dal D. Lgs. 286/1998 cd. Bossi-Fini*
Associazione di tipo mafioso	Art. 416bis c.p.
Scambio elettorale politico mafioso	Art. 416ter c.p.
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	Art. 630 c.p.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art. 291quater D.P.R. 43/1973
Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art.74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi da sparo	Art. 407, comma 2 lett. a) n.5 c.p.p.

REATI IN MATERIA DI FALSITA' DI MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 25bis D. Lgs. 231/2001	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.
Alterazione di monete	Art. 454 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata	Art. 461 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.
Uso di valori bollati contraffatti o alterati	Art. 464, commi 1 e 2 c.p.
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	Art. 473 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO Art. 25bis 1 D.Lgs. 231/2001	
Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513bis c.p.
Frodi contri le industrie nazionali	Art. 514 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art.616 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.
Fabbricazione e commercio di beni utilizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517ter c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517quater c.p.

REATI SOCIETARI Art. 25ter D.Lgs. 231/2001	
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.
Fatti di lieve entità	Art. 2621bis c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate	Art. 2622 c.c.
Impedito controllo	Art. 2625 comma 2 c.c.
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.
Omessa comunicazione di conflitto di interessi	Art. 2629bis c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.
Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c. *Introdotto L.190/2012*
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.
Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali Art. 25quater D.Lgs. 231/2001	
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270bis c.p.
Assistenza agli associati	Art. 270ter c.p.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270quater c.p.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270quinquies c.p.
Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270sexies c.p.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Art. 280bis c.p.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289bis c.p.
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	

D.L. 625/1979 conv, L. 15/1980
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 art. 2

REATI TRANSAZIONALI Legge 146/2006	
Associazioni per delinquere	Art. 416 c.p.
Associazione per delinquere di tipo mafioso	Art. 416bis c.p.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art. 291quater c.p.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	D.P.R. 309/1990, art. 74
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	D. Lgs. 286/1998, art. 12
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Art. 377bis c.p.
Favoreggiamento personale	Art. 378 c.p.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Art. 25quater 1 D. Lgs. 231/2001	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583bis c.p.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Art. 25quater 1 D. Lgs. 231/2001	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.
Tratta di persone	Art. 601 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.
Prostituzione minorile	Art. 600bis co. 1 e 2 c.p.
Pornografia minorile	Art. 600ter c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art.600quinquies c.p.
Detenzione di materiale pornografico	Art. 600quater c.p.
Pornografia virtuale	Art. 600quater 1 c.p.
Adescamento di minorenni	Art. 609undecies c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603bis c.p.

ABUSI DI MERCATO Art. 25sexies D. Lgs. 231/2001	
Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D. Lgs 58/1998
Manipolazione del mercato	Art. 185 D. Lgs 58/1998

REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Art. 25septies D. Lgs. 231/2001	
Omicidio colposo	Art. 589 c.p.
Lesioni personali colpose gravi o gravissime	Art. 590 c.p.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO Art. 25octies D. Lgs. 231/2001	
Ricettazione	Art. 648 c.p.
Riciclaggio	Art. 648bis c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648ter c.p.
Autoriciclaggio	Art. 648ter 1 c.p.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Art. 25octies1 D. Lgs. 231/2001	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493ter c.p.
Frode informatica	Art. 640ter c.p.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE Art. 25novies D. Lgs 231/2001	
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Art. 171, L. 633/1941 comma 3 lett. a-bis)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca	Art. 171-bis l. 633/1941;

dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	Art. 171ter L. 633/1941
Mancata comunicazione alla SIAE, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	Art. 171septies L. 633/1941
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	Art. 171octies L. 633/1941

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA Art. 25decies D. Lgs. 231/2001	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377bis c.p.

REATI AMBIENTALI Art. 25undecies D. Lgs. 231/2001	
Inquinamento ambientale	Art. 452bis c.p.
Disastro ambientale	Art. 452quater c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452quinquies c.p.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452sexies c.p.

Circostanze aggravanti	Art. 452octies c.p.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727bis c.p.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733bis c.p.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento	Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 356 D.lgs. 152/2006
Omessa bonifica dei siti in conformità del progetto approvato dall'autorità competente	Art. 258 D.lgs. 152/2006
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D. lgs. 152/2006
Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D. lgs. 152/2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 D. lgs. 152/2006
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260bis D.lgs. 152/2006

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE Art. 25duodecies D. Lgs. 231/2001	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 commi 12 e 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 *Mod. D.L. 20/2023*
Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	Art. 12 bis D. Lgs. 286/1998 *Aggiunto D.L. 20/2023*
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 comma 1, 3, 3bis, 3ter e comma 5 D. Lgs 286/1998 *Mod. D.L. 20/2023*
Sanzione amministrativa accessoria al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente	Art. 22 comma 12 ter D. Lgs. 286/1998

REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati Art. 25quaterdecies D. Lgs. 231/2001	
Frode in competizioni sportive	Art. 1 L. 401/1989
Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa	Art. 4 L. 401/1989

REATI TRIBUTARI Art. 25quinquesdecies D. Lgs. 231/2001	
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 D.lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D. lgs. n. 74/2000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 D. lgs n. 74/2000
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10 D. lgs. n. 74/2000
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D. lgs. n. 74/2000
Dichiarazione infedele	Art. 4 D.lgs. 74/2000 *introdotto D.lgs. 75/2020*
Omessa dichiarazione	Art. 5 D.lgs. 74/2000 *introdotto D.lgs. 75/2020*
Indebita compensazione	Art. 10quater D.lgs. 74/2000 *introdotto D.lgs. 75/2020*

REATO DI CONTRABBANDO Art. 25sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	Art. 282 DPR n. 43/1973
	Art. 283 DPR n. 43/1973
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	Art. 284 DPR n. 43/1973

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE Art. 25septiesdecies D. Lgs. 231/2001	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518novies c.p. *introdotto L. 22/2022*
Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518ter c.p. *introdotto L. 22/2022*

Importazione illecita di beni culturali	Art. 518decies c.p. *introdotto L. 22/2022*
Uscita o esportazione illecita di beni culturali	Art. 518undecies c.p. *introdotto L. 22/2022*
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art. 518duodecies c.p. *introdotto L. 22/2022*
Contraffazione di opere d'arte	Art. 518quaterdecies c.p. *introdotto L. 22/2022*
Furto di beni culturali	Art. 518bis c.p. *introdotto L. 22/2022*
Ricettazione di beni culturali	Art. 518quater c.p. *introdotto L. 22/2022*
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518octies c.p. *introdotto. L. 22/2022*

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI Art. 25duodevicies D. Lgs. 231/2001	
Riciclaggio di beni culturali	Art. 518sexies c.p. *introdotto. L. 22/2022*
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518terdecies c.p. *introdotto. L. 22/2022*

4. IL DELITTO TENTATO

La responsabilità dell'Ente sussiste anche laddove uno dei reati presupposto sia stato commesso nelle forme del delitto tentato ai sensi dell'art. 56 c.p. e le sanzioni saranno ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente, tuttavia, non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

5. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

1) Sanzioni pecuniarie;

2) Sanzioni interdittive;
3) Sanzioni accessorie: confisca e pubblicazione della sentenza.

5.1 Le sanzioni pecuniarie

In caso di condanna la sanzione pecuniaria è sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote di valore variabile secondo parametri stabiliti dal Decreto. Nel determinare l'entità della quota il Giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. In sede di determinazione della sanzione il Giudice decide il numero delle quote applicabili tenuto conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di altri illeciti.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricevuto un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; se il danno cagionato non sia di particolare entità.

Inoltre, la riduzione della sanzione può esser quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; se l'Ente abbia adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato (in questo caso solo qualora la commissione sia stata agevolata da gravi carenze organizzative); in caso di reiterazione degli illeciti.
prevenire la commissione di altri illeciti.

Le predette sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano oppure sono revocate se applicate in via cautelare se prima dell'apertura del dibattimento l'Ente abbia:

- risarcito o riparato il danno;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose o almeno si sia adoperato per farlo;
- abbia messo a disposizione delle autorità, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano **tutti** questi comportamenti di ravvedimento operoso la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

5.3 Le sanzioni accessorie

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni in aggiunta a quelle elencate nei precedenti paragrafi. Si tratta di:

- Confisca: ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Resta inteso che per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare gravi indizi di responsabilità e la fondatezza dell'accusa;
- La pubblicazione della sentenza di condanna per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati da giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

5.4 Le misure cautelari

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della Società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe applicata,quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

6. RESPONSABILITA' DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, quali: **la trasformazione; la fusione, la scissione e la cessazione di azienda**.

In via generale, il Decreto stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o fondo comune, con ciò escludendo la responsabilità patrimoniale dei soci o associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente medesimo.

Tale profilo si estende anche nel caso in cui intervengano le citate vicende modificative.

Analizzando le singole ipotesi, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di **trasformazione** dell'ente *"resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"*. Il nuovo Ente sarà quindi, destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di **scissione parziale**, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, - che continua a esistere- , il Decreto prevede, invece, che resti ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito, salvo nel caso in cui sia pervenuto anche solo in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il rato è stato commesso.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, tiene conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

In caso d cessione o di conferimento d'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidamente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o per gli illeciti amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

7. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

La commissione di un reato presupposto costituisce solo una parte delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto. Devono infatti sussistere altre condizioni oggettive e soggettive.

7.1 Condizioni oggettive

1. *I reati devono essere stati commessi da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente e si distinguono in:*

    a. **Soggetti in posizione apicale:** ovvero soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso: cd soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori e responsabili di area; tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società devono essere considerati apicali);

    b. **Soggetti sottoposti:** ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono esser ricondotti in questa categoria tutti i dipendenti dell'Ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a mero titolo esemplificativo, i collaboratori e i consulenti, nonché i responsabili di processo.
    Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.

2. *i reati devono esser stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente con questo intendendo sia le ipotesi in cui l'Ente abbia tratto un risultato positivo dalla condotta, che quelle in cui tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della medesima.*

    Circa il concetto di interesse occorre che il medesimo sussista qualora il soggetto qualificato abbia agito, fraudolentemente, per un vantaggio proprio o di terzi e

dell'impresa anche se questo, per l'ente, sia parziale o marginale (cfr. Cass. Pen. Sez V n. 40380/2012). L'interesse deve esser letto anche in chiave oggettiva valorizzando la componente finalistica della condotta (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 295/218).

Con riferimento al vantaggio lo stesso si caratterizza come complesso di benefici, prevalentemente di carattere patrimoniale, tratti dal reato. Il vantaggio, a differenza dell'interesse, può valutarsi ex post alla commissione della condotta fraudolenta (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 295/2018). Il vantaggio patrimoniale può esser inteso anche in termini di spesa. Nei reati colposi, tra cui sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) e ambiente (art. 25 *undecies*), l'interesse e il vantaggio debbono, prevalentemente riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 16713/2018).

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

7.2 Condizioni soggettive

I criteri di imputazione soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'Ente. La responsabilità dello stesso sussiste se non sono stati adottati ovvero rispettati standard doverosi di sana gestione e controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. Affinché vi sia colpa deve ravvisarsi una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente che è chiamato a rispondere salvo che dimostri che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti, L'ente risponde, invece, solo se venga provato che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"* che gravano tipicamente sul vertice aziendale, laddove abbia adottato e attuato il Modello.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

A chiosa di tutto quanto sopra, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, rappresentano l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

8. IL CONFINE DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITA' DA REATO (Reati commessi all'estero)

L'art. 4 del Decreto 231/01 disciplina i reati commessi all'estero prevedendo che gli Enti aventi sede in Italia sono perseguibili quando:

- in Italia l'Ente ha la sede principale ovvero vi svolga attività amministrativa e di direzione in modo continuativo; nei confronti dell'Ente non si stia procedendo lo Stato in cui è stato commesso il fatto;
- ci sia la richiesta di punizione del Ministro della Giustizia laddove richiesta dal codice penale (art. 10).

10. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti che il modello stesso deve avere, limitandosi a dettare principi di ordine generale.

L'art.6 del dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Pertanto, Confindustria con linee guida 2021 si propone di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un Modello organizzativo una serie di indicazioni e misure, tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231/01.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data nel marzo 2008 e, da ultimo, nel 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi (c.d. attività sensibili), ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;

- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli, nonché appendici o procedure operative diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo adeguamento. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono i seguenti:
  a) l'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reati previsti nel Decreto, contenuti in un Codice Etico;
  b) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo (ad es. obblighi di informazione nei confronti dell'OdV);
  c) procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività,

prevedendo opportuni controlli;

d) poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
e) sistemi di controllo di gestione, capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza o del successivo sviluppo di situazioni di criticità generale o particolare; comunicazione al personale e sua formazione;

le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazionee azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); documentazione dei controlli;
- introduzione di un sistema disciplinare articolato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello che dev'esser verificato periodicamente e modificato, laddove vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

SEZIONE SECONDA

1. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTOLLO DI MITEL s.p.a.

Mitel s.p.a. (di seguito anche solo "Mitel" o "la Società" o "l'Ente") è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Mitel ritiene, dunque, che l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, al di là delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri destinatari, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, Mitel intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei destinatari del Modello, definiti al successivo paragrafo, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Mitel,in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, fondata su un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissionedei reati stessi.

Al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società, ha proceduto ad un'approfondita analisi del proprio contesto aziendale sia tramite verifica documentale che a mezzo di interviste mirate a soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società stessa.

2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per

- coloro che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- i dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali ecc.;
- coloro i quali pur non appartenendo alla Società operano su mandato o per conto della stessa, quali legali consulenti ecc.;
- quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali ad esempio partner in un progetto di business.

Eventuali dubbi sull'applicabilità del modello o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto o ad una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area o della funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

Il presente Modello costituisce regolamento della Società vincolante per la medesima.

3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D. Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati da Mitel nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, sancite nel Codice Etico adottato da Mitel e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la

formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;

- nomina di un Organismo di Vigilanza Monocratico (di seguito anche "Organismo" o "ODV") e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello; modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

3.1 Codice Etico e Modello

Mitel intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la suacrescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia.

A tal fine la Società si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, che di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente dalla Società stessa che riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

4. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, Mitel ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati. La Società ha tenuto, altresì, conto del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Mitel deve garantire, con ragionevole certezza,il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Mitel;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Mitel attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione di responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo, di gestione e di reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale. Alla base del sistema di controllo interno di Mitel vi sono i seguenti principi:
    - ogni operazione, transazione, e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;

- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cd. "segregazione dei compiti");
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

La Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria reputazione e immagine, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D. Lgs. 231/2001 e, ove si sia reso necessario,ad adeguarli.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di Mitel e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (nonché pratici esempi di attività "sensibili"), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali").

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di Mitel, le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24*,* 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis-1*, 25 *ter,* 25 *sexies*, 25 *septies,* 25 *octies, octies 1,25 novies 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies e* art. 25 *quinquesdecies* del D.Lgs. 231/2001 e art. 377 bis c.p., introdotto dalla Legge 116/2009.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 *quater, 25 quater 1, 25 quinquies*, nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006, nonché di talune fattispecie di reato pur ricomprese negli articoli del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

L'identificazione delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso approfondite interviste, a cura dei Consulenti, ai referenti aziendali di ciascuna Direzione, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti nei documenti di Risk Assesment e Gap Analysis, che illustrano nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività di Mitel. I predetti documenti sono custoditi presso la sede della Società e sono disponibili, all'occorrenza, per la consultazione.

Nella tabella che segue sono stati registrati i processi aziendali e le relative aree di rischio per i quali è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (indicati nella terza colonna). Nella quarta colonna sono stati indicati i protocolli da seguire a presidio dei processi al fine di evitare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

PROCESSI	AREE DI RISCHIO	RIF. 231	Protocolli
Coordinamento e gestione dell'attività aziendale	Amministratore unico Direttore tecnico commerciale	Art. 24 bis Art. 25bis Art. 25bis 1 Art. 25ter 1 Art. 25 novies	1 9 6 5
Coordinamento e gestione dell'attività nei cantieri	Direttore tecnico e commerciale Direttore di cantiere	Art. 24 bis	1 9
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	Amministratore unico Direttore tecnico commerciale Responsabile amministrativo	Art. 24 Art. 25ter 1 Art. 25octies Art. 25octies 1	1 2
Gestione dei flussi finanziari	Amministratore unico Direttore tecnico commerciale Responsabile amministrativo	Art. 24 Art. 25ter 1 Art. 25octies Art. 25octies 1 Art. 25decies	1 2 3
Gestione dei rapporti con le imprese concorrenti	Amministratore unico Direttore tecnico e commerciale	Art. 24bis Art. 25bis 1 Art. 25ter 1	1 5 7 9

Gestione delle regalie ed omaggi	Amministratore unico Direttore tecnico e commerciale Direttore di cantiere	Art. 25 Art. 25ter 1	1 3
Gestione degli acquisti	Amministratore unico Direttore tecnico e commerciale Responsabile acquisti Responsabile sistema Gestione Qualità interna Responsabile logistica Responsabile Magazzino	Art. 25 Art. 25ter 1 Art. 25octies Art. 25octies 1	1 3 5 7
Gestione della produzione (programmazione della produzione e produzione operativa)	Responsabile della produzione e commesse	Art. 25bis Art. 25bis 1 Art. 25ter 1	1 5
Richiesta e gestione di contributi o di erogazioni pubblici e privati	Amministratore unico	Art. 24	1 2 7
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	Amministratore unico Direttore tecnico e commerciale Direttore di cantiere Responsabile acquisti	Art. 24 Art. 24 bis Art. 25	1 7 9
Gestione degli appalti pubblici e dei contratti con soggetti privati	Amministratore unico Direttore tecnico e commerciale Direttore di cantiere	Art. 24 Art. 25ter 1	1 12
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)	Amministratore unico	Art. 24 Art. 25bis Art. 25 ter 1	1 6 4
Supporto tecnico	Consulenti esterni	Art. 24	1

		Art. 24 bis Art. 25octies 1 Art 25 novies	9 10
Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	Postazioni informatiche	Art. 24 Art. 24bis Art. 25octies 1 Art. 25 novies	1 9
Supporto nella gestione della salute e della sicurezza – medico competente	Consulenti esterni	Art. 24 bis Art. 25septies	1 8 9 10
Selezione, assunzione, licenziamento del personale	Amministratore (datore di lavoro) Direttore tecnico e commerciale Responsabile del personale	Art. 25 Art. 25ter 1 Art. 25decies Art.25duodecies	1 13
Supporto legale in materia penale, civile, amministrativa	Consulenti esterni	Art. 25 Art. 25decies	1 7 10
Nomina e revoca procuratori	Amministratore unico	Art. 25 Art. 25decies	1 10
Gestione dei rapporti con i consulenti	Direttore tecnico e commerciale	Art. 25	1 10
Gestione cassa contanti e valori bollati	Responsabile amministrativo	Art. 25bis	1 6
Selezione e gestione dei fornitori	Amministratore Direttore tecnico e commerciale Responsabile ufficio acquisti	Art.25bis Art. 25octies	1 3
Gestione degli ordini e del fabbisogno	Responsabile ufficio acquisti	Art. 25bis	1 6
Gestione dei rapporti con i clienti	Amministratore Direttore tecnico e commerciale	Art. 25bis 1	1 5 14

	Responsabile della produzione e delle commesse Responsabile dei preventivi		
Controllo del prodotto	Responsabile delle commesse e della produzione	Art. 25bis 1	1 5 14
Sviluppo dei progetti	Responsabile della progettazione	Art. 25bis 1	1 5
Poteri di controllo stabiliti ex lege	Revisore unico	Art. 25ter 1	1 4
Gestione contabile e societaria e redazione del bilancio	Amministratore unico Responsabile amministrativo	Art. 25ter 1 Art. 25quindecies	1 4
Supporto gestione contabile e bilancio	Consulenti esterni	Art. 25ter 1 Art. 25quindecies	1 4 10
Gestione della logistica	Responsabile della logistica	Art. 25ter 1	1 3 7
Gestione dei preventivi	Responsabile dei preventivi	Art. 25ter 1	1 5
Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	Datore di lavoro	Art. 25septies	1 8
Gestione della salute e della sicurezza	RSPP SPP	Art. 25septies	1 8
Gestione della salute e della sicurezza nei cantieri	Direttore di cantiere Capo cantiere	Art 25septies	1 8 10
Gestione dei processi in materia ambientale	Amministratore Responsabile acquisti Direttore di cantiere Capo cantiere Addetti di cantiere Responsabile della produzione	Art. 25undecies	1 11
Gestione cassa contanti e valori bollati	Responsabile amministrativo	Art.25 bis Art. 25octies 1	1 6

I protocolli numerati nella quarta colonna si trovano allegati alla parte speciale del presente MOG 231 e sono i seguenti:

- PROC. 1: gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza
- PROC. 2: gestione dei flussi finanziari
- PROC. 3: gestione degli acquisti
- PROC. 4: gestione contabile e societaria
- PROC. 5: gestione dei rapporti di industria e commercio
- PROC. 6: gestione di monete, banconote e valori bollati
- PROC. 7: anticorruzione e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- PROC. 8: gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- PROC. 9: gestione delle postazioni informatiche
- PROC. 10: gestione dei rapporti consulenziali
- PROC. 11: gestione della tutela dell'ambiente
- PROC. 12: gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di enti pubblici e privati
- PROC. 13: selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.
- PROC. 14: gestione del servizio di vendita

6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Mitel gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate, nel rispetto di principi coerenti con le indicazioni fornite dal D. Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione.

I principi che regolano le attività in tali aree e processi sono i seguenti:

- esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- esistenza e adeguatezza di procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di:
  a) *tracciabilità degli atti;*
  b) *oggettivazione del processo decisionale;*
  c) *previsione di adeguati punti di controllo;*
  d) *rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;*
  e) *esistenza di livelli autorizzativi* a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un sistema di deleghe riguardante sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la

firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cosiddette "procure" speciali o generali);

f) *esistenza di specifiche attività di monitoraggio.*

Mitel ha attribuito il compito di verifica della costante applicazione di tali principi, e l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi ai responsabili delle Direzioni aziendali, che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali e al quale potranno essere richiesti pareri ovvero indicazioni di principio e di orientamento

7. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

7.1 Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, per finalità diverse da quelle istituzionalie di servizio, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggioalla Società, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale

odell'incaricato di pubblico servizio;

- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale adire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o altra utilità a funzionari pubblici, soggetti privati o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero; omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi Pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Altresì, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti procedendo all'identificazione dei responsabili di riferimento per le attività svolte su tali aree a rischio;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. fornitori, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura, fatta eccezione per casi straordinari adeguatamente motivati.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte

situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Da ultimo, è fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati legati alla criminalità organizzata.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati legati alla criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di impedire la realizzazione del reato la Società ha previsto misure atte a verificare:

- se la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine organizzato";
- quali sono i soggetti inseriti nel sistema economico utilizzati dalla Società per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore). Di tali soggetti, se inseriti in contesti sociali e territoriali notoriamente condizionati da presenze criminali organizzate, dev'essere verificata – caso per caso – la funzione istituzionale e la trasparenza, nonché ogni altro elemento idoneo ad escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.

È inoltre previsto, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di evitare di:

- promuovere, costituire ed organizzare associazioni di due o più soggetti allo scopo di compiere o favorire la commissione di reati richiamati dal Decreto;
- intrattenere rapporti finanziari e commerciali con soggetti o associazioni che perseguano, anche in forma organizzata, attività illecite.

7.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (in particolare l'amministratore unico) di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

In via generale a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, del consolidato e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza e alla Dirigenza Aziendale, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità di evitare di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché sulla sua attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di

fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei Soci e del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzionidelle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

7.4 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di corruzione tra privati

La Società rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva, senza distinzione alcuna. In particolare, nei confronti di soggetti appartenenti ad altre Società è fatto divieto di:

- Promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (e.g., promesse di assunzione) in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un amministratore, direttore generale, dirigente preposto,sindaco, liquidatore o sottoposto.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti ai dipendenti di società terze e ai loro Vertici aziendali non devono essere finalizzati all'ottenimento di un vantaggio indebito e/o a indurre il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, che cagionino nocumento alla società di appartenenza.

7.5 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2001 nonché autoriciclaggio introdotto con la Legge 186/2014.

L'Ente richiede ai Destinatari di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. A tale proposito, si integrano le condotte del riciclaggio o dell'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, quando si sostituisca o trasferisca denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ovvero si compiano operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre si integra la condotta della ricettazione allorquando si acquistino o ricevano ovvero occultino denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo ai clienti che i pagamenti superiori ai limiti di legge previsti per l'uso del contante avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;

Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono inoltre, rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D. Lgs. 231/2001, e successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente superiore a quello previsto dalla normativa vigente;
- di emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza (e.g. anche accertando la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori e, in generale, delle controparti prima di avviare con essi rapporti d'affari, mediante l'acquisizione di informazioni sui soci e sugli amministratori, in caso siano Società, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto);
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti insediati in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni della Banca d'Italia e del GAFI.

Valgono inoltre le seguenti regole comportamentali a prevenzione del reato di autoriciclaggio:

- gestire in maniera corretta le attività di fatturazione attiva / identificazione degli elementi passivi (in linea con la normativa di riferimento, le procedure aziendali applicabili e le nuove statuizioni in tema di fatturazione elettronica), allegando sempre la documentazione atta a consentire la verifica dell'esistenza delle relative operazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata, anche con riferimento alla provenienza tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo);
- gestire le operazioni straordinarie e delle operazioni intercompany nel rispetto delle prescrizioni di legge garantendo la piena tracciabilità dei passaggi preliminari, attuativi e conseguenti, con evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti deputati;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

7.6 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di colposi introdotti dalla Legge 123/2007

In ragione dell'attività svolta, alla luce delle valutazioni effettuate, Mitel risulta potenzialmente esposta al rischio che si verifichino infortuni gravi (con prognosi superiore ai 40 giorni), con

conseguente possibile chiamata della stessa a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa.

Di conseguenza, l'Ente è particolarmente attento a promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte presso la propria sede e nei propri cantieri (di seguito "sedi aziendali"), richiedendo, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione dei sistemi sicurezza adottati dalla Società, a tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti sul lavoro, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e nel rispetto delle deleghe e procure attribuite dalla Società, nonché delle procedure aziendali vigenti in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") redatto.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza in ciascuna sede aziendale, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali e alle funzioni aziendali a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure conferite, nonché delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (es i Responsabili del SPP, i RLS, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al primo soccorso) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando ai Responsabili del SSP eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti, di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Società, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando obbligatoriamente, nello svolgimento delle proprie attività, i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla Società.

Ogni comportamento contrario al sistema sicurezza adottato dalla Società sarà adeguatamente sanzionato, da parte di Mitel, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni del contratto collettivo nazionale applicabile.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati della gestione e commercializzazione dei prodotti. In particolare, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis-1 del D. Lgs. 231/2001:

- predisposizione di idonee procedure di controllo attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi (ad esempio: consumatori);
- inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori;
- controlli sulla qualità, provenienza, caratteristiche e origine dei prodotti oggetto di successiva commercializzazione.

7.7 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies introdotto dalla legge 99/2009)

L'analisi condotta sulle attività della Società porta a considerare a rischio le seguenti attività:

- gestione della riproduzione/trasmissione a mezzo della radio o con qualsiasi altro procedimento anche online e diffusione all'interno della sede e dei cantieri di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE.

In particolare, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 99/2009:

- è vietata l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei Destinatarie degli utilizzatori;
- è vietata l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- il personale non può utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze. La Direzione monitora la diffusione di software regolarmente licenziati; il personale nell'ambito dell'attività lavorativa, non può duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non secondo le modalità e per gli scopi di servizioper i quali sono stati assegnati;
- il personale non è autorizzato alla riproduzione di CD e più in generale di supporti sottoposti a licenza d'uso;
- il personale operativo non può trasmettere a mezzo della radio o con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

7.8 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di criminalità informatica (cybercrime) introdotti dalla L. 48/2008

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale. In particolare, coerentemente con le procedure di sicurezza del sistema informativo di Mitel, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie direato previste dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

- L'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema e gli addetti alla manutenzione sono muniti di credenzialidi autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- tutti i server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione, di cui all'art. 615 quinquies del Codice penale;
- il personale deve astenersi dal diffondere le informazioni ricevute dalla Società per l'uso dei mezzi informatici aziendali e l'accesso a dati, sistemi e applicazioni aziendali;
- il personale deve attuare i comportamenti richiesti dalla Società e necessari per proteggere il sistema informativo, diretti ad evitare che terzi possano accedervi in caso

di allontanamento dalla postazione di lavoro;

- il personale deve accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale deve astenersi da qualsiasi condotta (anche colposa) che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- il personale deve astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o altrui;
- il personale deve conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

7.9 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

In via generale ai predetti soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere all'intimidazione anche per il tramite della forza fisica o di minacce oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

7.10 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/200.

In via generale a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni, iscrizioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo.

Inoltre, è necessario assicurarsi in sede di affidamento delle attività di smaltimento o di recupero di rifiuti alle imprese autorizzate:

- la data di validità dell'autorizzazione;
- la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero;
- la localizzazione dell'impianto di smaltimento;
- il metodo di trattamento o recupero;
- il rispetto delle procedure aziendali in materia ambientale.

È fatto altresì obbligo di:

- impiegare nelle attività di estrazione, raccolta, isolamento e successivo smaltimento delle sostanze lesive (es. gas refrigerante R22 presente negli impianti di climatizzazione) all'ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato, in conformità aquanto disposto dalla normativa vigente;
- affidare le operazioni di manutenzione e dismissione dei serbatoi interrati, nonché le prove di tenuta e i risanamenti, con messa in opera di doppia camicia, a ditte specializzate, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, in conformità a quanto disciplinato dalle Linee Guida sui Serbatoi Interrati dell'Agenzia Regionale per la

protezione Ambiente della Regione Puglia;

- provvedere alla classificazione dei rifiuti raccolti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al relativo personale dipendente ovvero, più in particolare, agli incaricati di dette attività;
- impegnarsi a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle funzioni competenti al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

È inoltre previsto il divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti, in mancanza di un'apposita autorizzazione per la loro raccolta, il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive all'ozono stratosferico;
- consumare e detenere sostanze lesive all'ozono stratosferico nel rispetto della normativa vigente;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati al controllo.

7.11 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati connessi all'assunzione di cittadini di Paesi Terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nel processo di selezione, assunzione, gestione del personale dipendente.

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, Mitel s'impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

In particolar modo è inibita qualsivoglia condotta finalizzata all'introduzione illegale di familiari, al di fuori dell'ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente normativizzata ex art. 29 d.lgs. 286/1998.

Alla Direzione è richiesto di:

- verificare puntualmente il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge, dandone evidenza in un apposito scadenzario formalizzato. In attesa della decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno, viene acquisita copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione dellarichiesta di rinnovo del permesso;
- comunicare agli enti pubblici competenti (Sportello Unico per l'Immigrazione e Centro per l'impiego) la cessazione del rapporto di lavoro o altre variazioni (instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, trasferimento di sede);
- provvedere ad archiviare correttamente tutta la documentazione concernente l'assunzione di cittadini extracomunitari residenti all'estero o soggiornanti in Italia.

7.12 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

In linea generale è fatto divieto ai Destinatari di alterare, in maniera impropria o illecita, qualsivoglia dichiarazione ovvero documento contabile avente riflessi, anche minimi, nel calcolo delle imposte dovute.

Nello specifico, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico, è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti a soggetti terzi non compresi nel rapporto contrattuale

intercorrente tra la Società e la controparte titolare del contratto;

- effettuare pagamenti a soggetti terzi senza previa verifica della presenza del benestare per il servizio reso ovvero dell'effettiva ricezione del bene oggetto della fattura ricevuta;
- registrare a contabilità movimenti bancari, attivi o passivi, che non abbiano una corrispondenza effettiva in documentazione contabile probante l'effettiva ricezione ovvero messa in opera del servizio reso o ricevuto;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti, ovvero effettuate parzialmente rispetto agli accordi contrattuali stipulati con la controparte;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere il versamento delle imposte dovute;
- ricorrere all'istituto della compensazione, ai sensi dell'art 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzando crediti d'imposta inesistenti o non spettanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria al fine di sottrarsi al pagamento dei tributi dovuti;
- porre in essere simulatamente operazioni di alienazione o altri atti fraudolenti su beni propri o altrui beni con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva eventualmente attivata dall'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare le leggi, i regolamenti e, in generale, tutte le disposizioni applicabili in materia fiscale. A tal fine, laddove la normativa tributaria applicabile alla fattispecie non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni, sarà necessario avvalersi del supporto di consulenti esterni dotati di adeguata competenza professionale. Ove ritenuto opportuno, fare ricorso ad un'ulteriore valutazione professionale (c.d. second opinion) ovvero a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria, al fine di addivenire, di comune accordo e ove ragionevolmente possibile per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento tributario, all'individuazione del

più corretto regime fiscale applicabile;

- assicurare che tutte le decisioni siano assunte da persone con adeguata competenza ed esperienza e che le stesse siano supportate da idonea documentazione;
- adottare comportamenti conformi al principio di massima prudenza;
- assicurare che l'onere fiscale sia correttamente determinato e indicato nelle dichiarazioni fiscali in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria;
- sviluppare e promuovere relazioni con le autorità fiscali improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza reciproca;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli tra le attività di gestione delle contabilità aziendale e la successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, nonché tra le attività di determinazione delle imposte, effettuazione delle scritture contabili e versamento delle imposte dovute, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle - dichiarazioni / certificazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

SEZIONE TERZA

1. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D. Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una e l'altra soluzione deve tener conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'Ente.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, Mitel ha ritenuto di istituire un organo monocratico funzionalmente dipendente dall'Organo amministrativo e da questo nominato che, possa assicurare la conoscenza delle attività aziendali, competenze in auditing e risk management e, al contempo, abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazionee dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale;

- **professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone l'Organismo di Vigilanza;

- **continuità d'azione**: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Mitel.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso.

Per il suo funzionamento, L'Organismo si è dotato di un proprio Statuto che si allega al presente Modello.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dall'Amministratore un *budget* di spesa adeguato per lo svolgimento delle relative funzioni.

L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il budget approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dall'Amministratore. Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale Organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera da parte dell'Organo amministrativo di Mitel.

2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza, in primo luogo, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento. Tale compito viene svolto dall'Organismo essenzialmente attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa all'Amministratore in ordine alle attività svolte;
- comunicazioni periodiche Collegio Sindacale su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dell'Amministratore.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la funzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Mitel, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con la Direzione aziendale.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei seguenti poteri:

- emanare disposizioni e ordini di servizio;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive a ogni documento aziendale rilevante;
- disporre che i Dirigenti e in ogni caso i Destinatari del presente Modello forniscano tempestivamente le informazioni, i dati, e/o le notizie loro richiesti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per un migliore espletamento delle proprie funzioni;

3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come anticipato, l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, interloquisce direttamente con l'Amministratore e l'Organo di Controllo (Collegio sindacale): ciò costituisce la migliore garanzia del controllo ultimo sull'operato dell'Amministratore stesso nei confronti dei Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia all'Amministrazione sia all'Organo di Controllo, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi che si rivelassero opportuni per l'implementazione del Modello.

Siffatta attività di comunicazione deve avvenire in modo continuativo in riferimento all'organo amministrativo attraverso una relazione scritta, periodicamente nei confronti dell'Organo di Controllo su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte o occasionalmente nei casi di presunte violazioni commesse dagli organi aziendali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità al fine di attuare un pieno e corretto esercizio delle proprie funzioni, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sulle diverse Funzioni aziendali di Mitel: gli organi sociali sono tenuti riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- Le informazioni richieste nel Report semestrale allegato alla Parte Speciale del presente MOG 231 da somministrare ai Destinatari;
- le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali "sensibili" per la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, in merito l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'apposito Report - Flussi informativi verso l'ODV allegato alla Procedura 1 del presente MOG 231 o il qualsiasi altra forma scritta idonea;
- al verificarsi del presupposto, ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

In particolare, oltre ai flussi informativi periodici, devono essere obbligatoriamente trasmesse le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di

ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001 o del Modello;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio anche con prognosi inferiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
- tutti i casi in cui è stata riconosciuta la falsità o vi è un forte sospetto di circolazione di denaro falso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti d'informazione Mitel, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

4.1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (Whistleblowing Policy)

Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato.

I Destinatari, infatti, devono riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate

su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. A tali fini, sono stati istituiti canali di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza ai quali potranno essere inviate eventuali segnalazioni consistenti in:

- Un indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@mitelspa.it
- Un indirizzo di posta cartacea: Organismo di Vigilanza c/o Mitel s.p.a. Piazzale Dante Alighieri, 8 Martina Franca (TA)

Le indicate modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la riservatezza dei segnalanti e ad evitare azioni e comportamenti ritorsivi nei loro confronti.

La Società e l'Organismo di Vigilanza garantiscono la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro per ragioni collegate alla segnalazione.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti funzioni aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

L'applicazione della *Whistleblowing Policy* è limitata ai casi in cui il segnalante sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, ovvero si stia verificando o sia probabile che si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno dei seguenti eventi:

- Modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (es. frode, corruzione, estorsione, furto, ecc.);
- Inosservanza delle leggi in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Abusi verbali o fisici, molestie anche sessuali, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- Discriminazione basata su sesso, razza, disabilità, religione;
- Qualsiasi altra grave irregolarità, anche con riferimento a quanto previsto dal MOG;
- occultamento intenzionale di una delle precedenti.

Coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate potranno incorrere in sanzioni responsabilità.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risultasse fondata, l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto della natura della violazione, provvederà:

- a sollecitare i competenti organi sociali a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente qualora ne sussistano i presupposti;
- a comunicare l'esito dell'accertamento all'amministrazione della società affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad informare l'Amministrazione affinché adotti eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, il presunto autore della violazione ed altresì eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

La Società, con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a vagliare la veridicità delle segnalazioni trasmesse al fine di comminare, ove necessario, sanzioni disciplinari in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello o fattispecie di reato nei confronti del dipendente segnalato.

Al contrario, nel caso in cui la segnalazione effettuata, a seguito di opportuni accertamenti, si riveli calunniosa o in mala fede, verrà valutata l'opportunità di procedere con sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente segnalante.

Tali prescrizioni, anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, sono volte a massimizzare la tutela nei confronti del segnalante contro qualsiasi atto ritorsivo nei suoi confronti in ragione della segnalazione effettuata.

SEZIONE QUARTA

1. SISTEMA DI GOVERNANCE

La redazione del presente Modello ha avuto quale punto di partenza l'analisi del sistema organizzativo e contabile dell'Ente unitamente alla valutazione dei sistemi di deleghe, procedure, istruzioni operative già esistenti e utilizzate dalla Società prima dell'implementazione del presente Modello.

In particolare, ai sensi dell'art. 2381 c.c. compete all'**amministratore unico** curare l'adeguatezza organizzativa e contabile in relazione alle dimensioni dell'impresa: ciò attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, dei ruoli e delle responsabilità nel rispetto della normativa applicabile.

Il sistema di governance della Società risulta attualmente così articolato:

- **Assemblea:** l'assemblea è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto;
- **Amministratore Unico:** l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea per legge;
- **Collegio Sindacale:** La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituiti da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.
  Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- **Controllo contabile**: alla data di adozione del presente Modello il bilancio d'esercizio della Società non è certificato da alcuna società di revisione contabile.
  Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme dei "processi" presidiati dall'Amministratore, dal management e dagli altri membri della struttura aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - Efficacia ed efficienza delle attività operative;
  - Affidabilità delle informazioni e del reporting economico e finanziario;
  - Conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle procedure interne;
  - Salvaguardia del patrimonio aziendale

SEZIONE QUINTA

1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, Mitel s.p.a ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la l'area Risorse Umane e con la Direzione aziendale di volta in volta coinvolta nell'applicazione del Modello.

1.1 Formazione ed informazione dei destinatari del Modello

Mitel s.p.a. al fine di provvedere ad una precisa e tempestiva informazione rivolta a tutti i Destinatari del presente Modello in merito al D. Lgs. 231/2001 cura ed organizza la regolare tenuta di corsi di formazione, incaricando di ciò personale altamente qualificato.

I Dipendenti vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa. Ogni ventiquattro mesi ovvero in caso di cambiamento di mansioni rilevante ai fini del presente Modello, occorre sottoporre tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento.

Sono quindi, individuate differenti modalità di somministrazione dei corsi formativi in ragione delle diverse mansioni ricoperte dai Destinatari.

Nello specifico

Corso di formazione agli organi apicali.
Destinatari del corso: amministratori, direttori eventuali procuratori
Oggetto del corso:

- Illustrazione del D. Lgs. 231/2001 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- Illustrazione delle fattispecie di reato previste e quadro sanzionatorio;
- Analisi delle specifiche aree di rischio di commissione dei reati predetti;
- Analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente Modello;
- Descrizione dei rapporti tra organi apicali e OdV;
- Illustrazione dei canali di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 ovvero di violazioni al Modello;

- Illustrazione dei flussi informativi periodici e occasionali previsti dal Modello;
- Illustrazione del quadro sanzionatorio previsto in capo agli organi apicali in caso di violazioni al Modello.

Corsi di formazione per dipendenti operativi.
Destinatari del corso: dipendenti che rivestono mansioni operative.
Oggetto del corso:
- Illustrazione del D. Lgs. 231/2001 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- Illustrazione delle fattispecie di reato previste e quadro sanzionatorio;
- Analisi delle specifiche aree di rischio di commissione dei reati predetti;
- Analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente Modello;
- Descrizione dei rapporti tra dipendenti operativi e OdV;
- Illustrazione dei canali di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 ovvero di violazioni al Modello;
- Illustrazione dei flussi informativi periodici e occasionali previsti dal Modello;
- Illustrazione del quadro sanzionatorio previsto in capo ai dipendenti operativi in caso di violazioni al Modello.

Al termine della fase espositiva i dipendenti operativi sono tenuti a sottoporsi a test nominativo di verifica di apprendimento composto da quesiti a risposta alternativa sugli argomenti esposti; una percentuale di errore superiore al 50% impegna il verificato ad una successiva sessione di formazione, non valevole come aggiornamento obbligatorio.

Al termine di ogni lezione tutti i partecipanti sono tenuti a firmare un foglio presenze.

L'omessa organizzazione e /o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione al presente Modello con conseguente attivazione del sistema disciplinare.

L'attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale sarà trasmessa all'OdV.

1.2 Diffusione della documentazione relativa al D.lgs. 231/2001 e al Modello

Mitel s.p.a. provvede a che tutti i Dipendenti all'atto dell'assunzione o in occasione della revisione del Modello ricevano copia cartacea o telematica dei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Sistema disciplinare contenuto nella presente Parte Generale del Modello (sezione

sesta);

- Procedura 1- *Rapporti con l'OdV;*
- Procedura 8- *Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- Procedura 9- *Gestione delle attività informatiche;*
- Specifiche procedure relative alla mansione ricoperta.

Se la suddetta documentazione viene inviata in formato cartaceo, dovrà essere firmato modulo di accettazione; se inviata in formato telematico il destinatario dovrà inviare e-mail di risposta di corretta ricezione.

La Mitel s.p.a. si impegna in ogni caso a diffondere il Modello sia nel contesto aziendale sia al di fuori attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo

SEZIONE SESTA

1.IL SISTEMA SANZIONATORIO IN GENERALE

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 - nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati da tale normativa – ha previsto l'introduzione di un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*

Il sistema disciplinare predisposto è volto a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D. Lgs 231/2001 ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

L'azienda, infatti, ha la facoltà di applicare all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni operate dal giudice in sede penale.

2. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI MITEL S.P.A.

Art. 1 – Scopo e principi

In adempimento di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 231/2001, la Mitel s.p.a.si dota del seguente sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto del codice civile, dello statuto dei lavoratori e del CCNL di categoria.

Art. 2 – Destinatari

Il presente sistema disciplinare è applicabile alle seguenti categorie di Destinatari:

- Dipendenti;
- Dirigenti;
- Collaboratori con tipologia con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato;
- Professionisti;
- Amministratore/i.

I Destinatari prendono atto di quanto contenuto nel presente sistema disciplinare con le seguenti

modalità:

- Se il documento viene inviato in formato cartaceo, dovrà essere firmato modulo di accettazione;
- se inviato in formato telematico il destinatario dovrà inviare e-mail di risposta di corretta ricezione.

Art. 3 – Condotte sanzionabili

Sono sanzionabili **tutte le violazioni del Modello**, quali a titolo semplificativo e non esaustivo:

- inosservanza delle prescrizioni individuate nelle "Regole Comportamentali di carattere generale" di cui al cap.7 della sezione seconda del presente Modello
- la violazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- Violazione del Codice Etico;
- Comportamenti a rischio, come da protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001;
- la violazione delle disposizioni concernenti la formazione e l'informazione dei destinatari del Modello o la diffusione dello stesso;
- la violazione degli obblighi di segnalazione, comunicazione e informazione verso l'OdV;
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino manifestamente infondate;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione;
- l'omessa applicazione del presente sistema disciplinare.
- Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

LIVELLO DIPENDENTI (quadri, impiegati, operai)

Art. 4 - Fonti della responsabilità

La Mitel s.p.a. sanziona le violazioni del Modello commesse dal Dipendente secondo quanto

stabilito dagli artt. 2104 e 2106 c.c., dal Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica nonché da quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori").

Art. 5 - Condotte sanzionabili

Qualunque violazione del presente Modello di comportamento sanzionabile dagli artt. 2104 e 2016 c.c. e dal CCNL citato.

La valutazione della gravità della violazione e relativa sanzione sono rimesse alla dirigenza aziendale competente.

Art. 6- Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori- e dal CCNL citato.

Sulla scelta e sull'entità delle sanzioni il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni espressamente previste dal CCNL.

In applicazione del principio di proporzionalità, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa fino all'importo di tre ore di paga ed indennità di contingenza;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
- Licenziamento per mancanze.

Ad ogni modo, nell'ipotesi di commissione di reato (delitto o contravvenzione) si deve fare rinvio all'art. 18 del presente sistema disciplinare.

LIVELLO DIRIGENTI

Art. 7 – Fonti della responsabilità

La Mitel s.p.a. sanziona le violazioni del Modello commesse dal Dirigente secondo quanto stabilito dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, così come individuate dal presente sistema disciplinare, la società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Art. 8- Condotte sanzionabili

Qualunque violazione del presente Modello costituisce comportamento sanzionabile dagli artt.

2104 e 2016 c.c. e dal CCNL di riferimento.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevati ancorché tentata.

La valutazione della gravità della violazione e relativa sanzione sono rimesse alla dirigenza aziendale competente.

Art. 9- Sanzioni

Per la violazione del Modello da parte dei dirigenti, nel rispetto del CCNL di riferimento e dei principi di proporzionalità e congruenza, l'Ente può applicare:

- il richiamo scritto;
- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, anche alla luce della giurisprudenza, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- il licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso);

Ad ogni modo, nell'ipotesi di commissione di reato (delitto o contravvenzione) si deve fare rinvio all'art. 18 del presente sistema disciplinare.

LIVELLO COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO

Art. 10 – Fonti di responsabilità

L'Ente pretende il rispetto del Modello anche da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Destinatari appartenenti alla presente categoria è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali utilizzate ed in ogni caso con penali convenzionali

che possono comprendere in caso di gravi infrazioni anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'Art. 1456 c.c.) fatto salvo il risarcimento del danno.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere: la circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto scritto ovvero dalla sottoscrizione di specifica dichiarazione.

Art. 11 – Condotte sanzionabili e relative sanzioni

Qualunque violazione del Modello può comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La valutazione circa la gravità della violazione e conseguente sanzione è rimessa all'autorità aziendale competente.

LIVELLO PROFESSIONISTI (revisori contabili, sindaci, certificatori, consulenti, agenti)

Art. 12 – Fonti della responsabilità

L'Ente pretende il rispetto del Modello da parte dei professionisti.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Destinatari appartenenti alla presente categoria è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali utilizzate ed in ogni caso con penali convenzionali che possono comprendere in caso di gravi infrazioni anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'Art. 1456 c.c.) fatto salvo il risarcimento del danno.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con l'ente, che pertanto si impegna ad adempiere. La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto scritto ovvero dalla sottoscrizione di specifica dichiarazione.

Art. 13 - condotte sanzionabili e relative sanzioni

Qualunque violazione del Modello può comportare la risoluzione del contratto o la revoca del mandato per giusta causa e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La valutazione circa la gravità della violazione e l'applicazione della relativa sanzione è rimessa all'autorità aziendale competente.

LIVELLO AMMINISTRATORI

Art. 14 – Fonti della responsabilità

L'Ente pretende il rispetto del Modello da parte dell'amministratore/i.

La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel verbale di nomina ovvero dalla sottoscrizione di specifica dichiarazione.

Art. 15 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione del Modello costituisce condotta sanzionabile in capo all'amministratore/i.

L'amministratore in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel Modello e al controllo dell'applicazione dello stesso da parte degli altri soggetti destinatari risponde altresì per le violazioni del Modello commesse da persone a lui sottoposte, allorquando le violazioni non si sarebbero verificare se egli avesse esercitato diligentemente i propri compiti gerarchici dispositivi e/o di controllo.

Art. 16 – Procedimento e sanzioni

Qualunque violazione del Modello commessa dall'amministratore deve essere portata a conoscenza dell'Assemblea dei Soci la quale, sulla base della gravità della violazione assume le determinazioni più opportune (es. revoca per giusta causa o azione di responsabilità).

MISCELLANEA

Art. 17 violazione del presente sistema disciplinare

La violazione del presente sistema disciplinare costituisce violazione grave del Modello e quindi comporta essa stessa, l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Art. 18 - Commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs 231/2001

La commissione dei reati presupposto ex D Lgs. 231/2001 costituisce violazione grave del Modello cui consegue l'applicazione della sanzione massima, se trattasi di reato doloso o commesso con colpa grave.

Art. 19- Pubblicità del presente sistema disciplinare

L'Ente assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema disciplinare a tutti i Destinatari in applicazione di quanto previsto alla presente Parte Generale in materia di diffusione, formazione e informazione.